



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.6.2014
COM(2014) 313 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione negli Stati membri della decisione quadro 2009/948/GAI, del 30
novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali**

INDICE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione negli Stati membri della decisione quadro 2009/948/GAI, del
30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali

1.	Introduzione	3
1.1.	Obiettivo e ambito di applicazione della decisione quadro	3
1.2.	Tutela dei diritti fondamentali.....	4
1.3.	Elementi principali della decisione quadro	4
1.4.	Stato del recepimento e conseguenze della mancata attuazione	5
2.	Valutazione dell'attuazione della decisione quadro da parte degli Stati membri	6
2.1.	Valutazione preliminare delle leggi di recepimento notificate	6
2.2.	Valutazione delle disposizioni fondamentali selezionate della decisione quadro	6
2.2.1	Autorità competenti.....	6
2.2.2	Regime linguistico	7
2.2.3	Scambio d'informazioni sul caso.....	7
2.2.4	Procedura per le consultazioni dirette e raggiungimento del consenso	9
2.2.4.1.	Procedura per le consultazioni dirette	9
2.2.4.2.	Esito delle consultazioni dirette e raggiungimento del consenso ai sensi degli articoli 10 e 11.....	10
3.	Conclusione.....	11

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivo e ambito di applicazione della decisione quadro

In un autentico spazio di giustizia fondato sulla fiducia reciproca, i cittadini possono legittimamente aspettarsi sicurezza e protezione e sentirsi tutelati contro la criminalità in tutta l'Unione europea, avendo nel contempo la certezza che i propri diritti fondamentali vengano rispettati qualora siano coinvolti in procedimenti penali come imputati.

L'Unione europea ha messo in atto vari strumenti per contrastare in modo più efficace la criminalità transfrontaliera. Le attività criminali possono aver luogo nel territorio di diversi Stati membri: per esempio, la preparazione di un reato può essere effettuata in uno Stato membro, mentre il reato può essere commesso in un altro Stato membro; i suoi autori possono essere arrestati in un terzo Stato membro e i proventi di reato trasferiti in un quarto Stato membro. Ciò crea situazioni in cui potenzialmente diversi Stati membri sono competenti per svolgere indagini penali in merito al reato e ai procedimenti penali contro i presunti autori. Questo pone sfide non solo in termini di coordinamento ed efficacia dei procedimenti penali, ma anche in merito al rispetto del principio fondamentale del diritto penale, sancito anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), secondo il quale una persona non può essere perseguita e condannata due volte per lo stesso reato¹.

L'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali², la quale mira a prevenire procedimenti penali paralleli superflui riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona nell'Unione europea.

È nell'interesse di una giustizia penale efficace all'interno dello spazio europeo di giustizia garantire che i procedimenti penali si svolgano nello Stato membro più adatto, per esempio nello Stato in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato, in cui si è subita la maggior parte dei danni o in cui l'indagato o l'imputato ovvero le vittime hanno interessi rilevanti. Tale giurisdizione deve essere scelta in modo trasparente e oggettivo al fine di tutelare la certezza del diritto per i cittadini e migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità che possono esercitare una competenza parallela.

La decisione quadro è il primo passo importante nel diritto dell'Unione europea in materia di prevenzione dei conflitti di giurisdizione³. Nell'ambito dell'internazionalizzazione del reato all'interno dell'Unione europea, tale misura fornisce un valore aggiunto migliorando il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia. Essa contribuisce pertanto anche all'amministrazione efficiente della giustizia penale negli Stati membri.

¹ Articolo 50 della Carta dell'UE ("*ne bis in idem*"): "**Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato**: Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge".

² La presente decisione quadro è stata avviata dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca e dal Regno di Svezia.

³ La convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle procedure del 1972 è entrata in vigore soltanto in 13 Stati membri dell'UE.

Lo scopo della presente relazione è fornire una valutazione preliminare delle leggi di recepimento nazionali notificate alla Commissione.

Dal 1° dicembre 2014, data di scadenza del quinquennio transitorio del trattato di Lisbona, i poteri giuridici della Corte di giustizia e i poteri esecutivi della Commissione verranno esercitati pienamente per quanto concerne l'acquis precedente al trattato di Lisbona nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

1.2. Tutela dei diritti fondamentali

Lo strumento in questione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nell'articolo 6 del trattato sull'UE e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta è diventata giuridicamente vincolante e il diritto a non essere giudicato o condannato due volte in un procedimento penale è stato consolidato. L'articolo 50 della Carta sancisce il principio "ne bis in idem" che gli Stati membri, secondo l'articolo 51 della Carta, sono tenuti a rispettare, osservare e promuovere quando attuano il diritto dell'UE.

Il principio "ne bis in idem" è contenuto negli articoli 54-58 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS), come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in diversi cause⁴.

1.3. Elementi principali della decisione quadro

La decisione quadro stabilisce la procedura con cui le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'UE si mettono in contatto quando hanno fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro o altri Stati membri dell'UE. In tal caso, si deve chiedere conferma dell'esistenza di tale procedimento parallelo all'autorità competente di un altro Stato membro. L'autorità contattata deve rispondere senza indebito ritardo o entro il termine fissato dall'autorità contattante.

Tale misura stabilisce inoltre il quadro di riferimento per tali autorità per avviare consultazioni dirette quando un procedimento parallelo viene alla luce, al fine di trovare un accordo efficace su quale tra gli Stati membri coinvolti si trovi nella posizione più adatta per continuare a perseguire il reato. La consultazione dovrebbe portare, preferibilmente, alla concentrazione del procedimento in uno Stato membro dell'UE, per esempio mediante il trasferimento del procedimento penale. Al fine di raggiungere un consenso, le autorità competenti dovrebbero considerare criteri adeguati, che possono comprendere quelli che figurano negli orientamenti pubblicati nella relazione annuale 2003 di Eurojust, e tenere in conto, per esempio, il luogo in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato, il luogo in cui si è subita la maggior parte dei danni, il luogo in cui si trova l'indagato o l'imputato e la possibilità di assicurare la sua consegna o estradizione in altre giurisdizioni, la cittadinanza o la residenza dell'indagato o dell'imputato, gli interessi rilevanti dell'indagato o dell'imputato, gli interessi rilevanti delle vittime e dei testimoni, l'ammissibilità degli elementi probatori o possibili ritardi.

⁴

Cfr. per esempio le cause della CGUE C-187/01 e C-385/01 Gözütok e Brügge, C-436/04 Van Esbroeck, C-367/05 Kraaijenbrink, C-150/05 Van Straaten, C-297/07 Klaus Bourquain, C-261/09 Gaetano Mantello.

Se non viene raggiunto alcun accordo, il caso è sottoposto a Eurojust laddove opportuno e a condizione che sia di sua competenza. Poiché Eurojust è particolarmente adatta a fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti, sottoporre un caso ad Eurojust dovrebbe essere una misura abituale quando non sia stato possibile raggiungere un consenso⁵.

1.4. Stato del recepimento e conseguenze della mancata attuazione

Al momento della stesura della presente relazione, hanno notificato alla Commissione le rispettive leggi nazionali di attuazione i seguenti 15 Stati membri: **AT, BE, CY, CZ, DE, FI, HU, HR, LV, NL, PL, PT, RO, SI e SK.**

Oltre un anno dopo il termine ultimo per il recepimento, 13 Stati membri non hanno ancora notificato le misure di attuazione degli obblighi imposti dalla decisione quadro: **BG, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, MT, SE e UK.**

Sette Stati membri hanno informato la Commissione del processo di preparazione di misure di attuazione pertinenti a livello nazionale (**BG, EL, ES, FR, LT, MT e SE**). Tuttavia, nessuno di questi Stati membri le ha adottate né ha inviato notifiche alla Commissione prima dell'aprile 2014.

In allegato figura una tabella sullo stato dell'attuazione della decisione quadro.

Le decisioni quadro devono essere attuate dagli Stati membri come qualunque altro elemento dell'acquis dell'UE. Per loro natura, le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, ma le autorità nazionali sono libere di scegliere la forma e il metodo di attuazione.

Il mancato recepimento delle decisioni quadro da parte di alcuni Stati membri comporta seri problemi, in quanto gli Stati membri che hanno attuato correttamente le decisioni quadro non possono beneficiare delle loro disposizioni di cooperazione nelle relazioni con gli Stati membri che non le hanno recepite per tempo. Il principio del reciproco riconoscimento, pietra angolare dello spazio giudiziario europeo, non può operare se gli strumenti non sono attuati in maniera corretta in tutti gli Stati membri interessati. Pertanto, quando cooperano con uno Stato membro che non ha recepito nei termini previsti una decisione quadro, gli Stati membri che lo hanno fatto dovranno comunque dovranno affidarsi alle casuali e spesso lunghe pratiche dell'assistenza giudiziaria tradizionale in materia penale senza la garanzia affidabile di un tempestivo rilevamento di casi bis in idem, che dovrebbe avere luogo già nelle prime fasi del procedimento penale. Tale pratica aumenta significativamente il rischio della doppia incriminazione.

⁵

La decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust, modificata dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust. La relazione annuale 2012 di Eurojust afferma che Eurojust si avvale formalmente dei propri poteri di raccomandazione per prevenire e risolvere conflitti positivi o negativi di giurisdizione in misura limitata. Le notifiche mostrano che la maggior parte degli Stati membri ha attuato l'articolo 12 (Cooperazione con Eurojust) in modo flessibile affermando in principio che "se le autorità non riescono a raggiungere un consenso su una soluzione efficace la questione può essere sottoposta a Eurojust". Solo uno Stato membro ha garantito esplicitamente il ruolo di Eurojust nelle "Linee guida per decidere quale giurisdizione deve avviare un'azione penale" del 2003, nella sua misura di attuazione.

2. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO

2.1. Valutazione preliminare delle disposizioni di attuazione notificate⁶

La presente relazione si concentra pertanto su determinati articoli chiave delle decisioni quadro alla luce dei loro obiettivi.

In generale, gli Stati membri hanno scelto metodi e approcci diversi per il recepimento della decisione quadro. Alcuni Stati membri hanno scelto di recepire la decisione quadro attraverso la propria legislazione nazionale in materia penale (AT, CZ, DE, FI, HR, HU, LV, PT, RO, SI e SK), uno Stato membro con atto amministrativo (CY) e due Stati membri hanno recepito la decisione quadro nella propria procedura (amministrativa) interna (BE, NL).

Trattandosi di una valutazione preliminare, è prematuro trarre conclusioni generali sulla qualità dell'attuazione, considerato anche che molti Stati membri non hanno ancora assolto il proprio obbligo di recepire le decisioni quadro. Inoltre, gli Stati membri possiedono sinora poca esperienza pratica nell'applicazione delle decisioni quadro.

2.2. Valutazione delle disposizioni fondamentali selezionate della decisione quadro

2.2.1. Autorità competenti

Il principio del contatto diretto tra autorità competenti, sancito dall'articolo 4, è un requisito fondamentale.

L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a stabilire quali autorità nazionali giudiziarie o non giudiziarie siano competenti ai fini della decisione quadro. Come ulteriore elemento a sostegno, tuttavia, ogni Stato membro può inoltre designare una o più autorità centrali responsabili della ricezione e trasmissione amministrativa delle richieste e dell'assistenza alle autorità competenti, laddove fosse necessario a causa dell'organizzazione del proprio sistema interno.

Per la maggior parte degli Stati membri, le autorità competenti per lo svolgimento di compiti nell'ambito della decisione quadro sono autorità giudiziarie quali i giudici (CZ, PL, RO, SK) o i pubblici ministeri (AT, BE, CZ, DE, FI, HR, NL, PL, RO, SK). Le autorità di polizia, come gli agenti di polizia incaricati dell'indagine, sono stati designati in una minoranza di Stati membri (FI, CY⁷, LV). Inoltre, CZ, LV⁸, RO e SI operano una distinzione tra le autorità competenti a seconda della fase del procedimento.

Un'autorità centrale con il ruolo di assistente/facilitatore è designata in pochi Stati membri, per esempio in HU⁹, FI, PT¹⁰, RO e in certa misura in CZ.

Gli Stati membri che hanno designato le autorità centrali per svolgere compiti nell'ambito della decisione quadro devono osservare la disposizione secondo la quale

⁶ Laddove la misura di recepimento non contenga disposizioni specifiche in materia di alcuni elementi della decisione quadro, la presente relazione indica che lo Stato membro interessato non ha recepito tali elementi.

⁷ In CY è stata designata la polizia, e, più specificamente, la Direzione "Cooperazione di polizia a livello internazionale e di Unione europea" (EU&IPCD).

⁸ Oltre alla polizia, LV ha designato l'ufficio del procuratore generale e il ministero della Giustizia.

⁹ Ai fini dell'articolo 4, HU ha designato solo la procura suprema.

¹⁰ Ai fini dell'articolo 4, PT ha designato solo la procura generale.

tali autorità fungono esclusivamente da autorità secondarie e, di regola, il principio del contatto diretto tra le autorità competenti dovrebbe essere debitamente rispettato.

2.2.2. Regime linguistico

Al fine di assicurare una cooperazione efficiente tra le autorità competenti nell'ambito della decisione quadro, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano informate delle lingue da utilizzare nella procedura di presa di contatto.

Ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri devono dichiarare quali lingue, tra le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, possono essere utilizzate nel corso della procedura di presa di contatto (*capo 2*). Inoltre, le autorità competenti sono libere di decidere l'utilizzo di qualsiasi altra lingua nel corso delle loro consultazioni dirette.

Per esempio, SK richiede la lingua slovacca solo per le procedure previste al capo 2. Alcuni Stati membri accettano, oltre alla loro lingua ufficiale, anche la lingua inglese (CY, NL, HU e SI) o altre lingue utilizzate nei propri contesti geografici di confine (CZ, NL, FI).

La maggior parte degli Stati membri applica un certo grado di flessibilità affermando che l'autorità competente può inoltre accettare richieste di contatto in una lingua diversa da quella elencata su base reciproca (AT, PT), laddove non sussista alcun ostacolo al suo utilizzo (FI, RO) ovvero, per contatti (orali), sempre che la lingua sia compresa e parlata dalle parti nelle consultazioni (NL, BE, SI).

La maggior parte degli Stati membri ha notificato correttamente il proprio regime linguistico per l'accettazione delle richieste. Tre Stati membri (DE, HR e LV) non hanno specificato il proprio regime linguistico di attuazione.

2.2.3. Scambio d'informazioni sul caso

(Articolo 5 – Obbligo di prendere contatto, articolo 6 – Obbligo di rispondere, articolo 7 – Mezzi di comunicazione, articolo 8 – Informazioni minime da fornire nella richiesta, articolo 9 – Informazioni minime da fornire nella risposta)

Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro, che richiede agli Stati membri di prendere contatto con un altro Stato membro quando abbia "fondati motivi" per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo, in pratica tutti gli Stati membri hanno recepito queste esatte parole nella propria misura di recepimento (fatta eccezione¹¹ per DE, HR, HU, LV, PL e PT). NL e RO hanno ampiamente descritto nella misura ciò che costituisce "fondati motivi"¹².

Il ruolo della *Rete giudiziaria europea* (RGE) dovrebbe essere menzionato a questo proposito (articolo 5, paragrafo 2). La Rete è stata istituita principalmente per migliorare le relazioni tra le autorità competenti in materia di scambio d'informazioni. Questo mezzo di scambio veloce d'informazioni efficiente e

¹¹ Alcuni Stati membri hanno utilizzato una terminologia leggermente diversa, ad es. "quando è giustificato o quando sia accertato lo svolgimento di procedimenti paralleli".

¹² Secondo la misura di attuazione di NL: "fondati motivi sussisteranno sempre se un sospetto afferma di essere oggetto di un procedimento penale parallelo in altri Stati membri; risulta da una richiesta di assistenza giudiziaria da un'autorità competente di un altro Stato membro che tale procedimento può essere in corso; la polizia o le autorità giudiziarie forniscono informazioni dalle quali si può presumere che un procedimento penale parallelo possa essere in corso; o emerge da un'indagine penale olandese che un procedimento parallelo possa essere in corso".

informale spesso può anche contribuire a una migliore consapevolezza del procedimento penale in corso condotto in due o più Stati membri riguardante gli stessi fatti o fatti connessi.

I recepimenti di BE, FI, HR, HU, NL, PL, RO e SK fanno riferimento alla Rete giudiziaria europea, che può aiutare a promuovere il contatto diretto tra operatori giudiziari.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, le autorità contattate rispondono alle richieste presentate entro un "termine ragionevole" indicato dall'autorità contattante, o senza indebito ritardo. BE, CZ, FI, HR, HU, RO, PL e SK hanno recepito l'articolo 6 della decisione quadro quasi alla lettera nelle proprie legislazioni/misure, con la sola eccezione di FI che ha interpretato il requisito d'informazione "senza indebito ritardo" come "immediatamente" e LV come "non appena possibile".

I recepimenti di NL e SI si differenziano anche a questo proposito: NL ha applicato "con la dovuta celerità", SI sembra aver attuato la disposizione in senso contrario poiché richiede una risposta "senza ritardo o al massimo entro il limite di tempo stabilito nella richiesta". Inoltre, SI richiede alle proprie autorità di stabilire un "limite di tempo adeguato" per prendere contatto con le autorità.

È importante notare che AT, DE, LV, NL, PL, PT, RO e SK hanno omesso di recepire l'elemento dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro che impone agli Stati di trattare le richieste nei casi in cui un sospetto sia tenuto in custodia in linea d'urgenza.

NL si differenzia dagli altri recepimenti assegnando un ruolo importante ai *Centri internazionali per l'assistenza giudiziaria* (IRC)¹³.

DE non ha recepito alla lettera l'articolo 6 della decisione quadro nella propria legislazione nazionale. Invece, il paragrafo 59 della *Legge sull'assistenza internazionale in materia penale* si limita a garantire in generale che, se le norme UE prevedono l'obbligo di cooperare, ciò deve essere preso in considerazione nell'esercizio dei poteri discrezionali.

BE, CZ, HR, HU, FI, NL, RO e SI accettano ogni forma di comunicazione, compresa la comunicazione elettronica, purché possa essere registrata in forma scritta. SI sottolinea che i mezzi di comunicazione prescelti devono tutelare sufficientemente la protezione dei dati personali. I seguenti Stati non hanno precisato i propri mezzi di comunicazione: AT, CY, DE, LV, PL, PT, RO e SK. Gli Stati membri che non hanno introdotto i mezzi di comunicazione autorizzati alla produzione di documenti scritti non soddisfano un requisito fondamentale del capo 2 (Scambio di informazioni).

AT, BE, CZ, FI, HR, HU, LV, NL, RO, SI e SK hanno recepito (quasi) direttamente nelle proprie misure nazionali quanto formulato negli articoli 8 e 9 della decisione quadro sulle informazioni minime da fornire nella richiesta o nella risposta. Gli Stati membri che non hanno recepito l'obbligo di informazioni minime ai sensi degli articoli 8 e 9 nella legislazione nazionale né con norme interne vincolanti, non soddisfano quindi l'obbligo fondamentale derivante dalla decisione quadro e sono

¹³

Le richieste da parte delle autorità competenti degli altri Stati membri saranno inviate direttamente al pubblico ministero o inviate da un IRC. Se riceve una richiesta diretta, il pubblico ministero la notifica all'IRC.

sollecitati a rivedere e allineare le proprie misure di attuazione nazionali con le disposizioni della decisione quadro.

2.2.4. Procedura per le consultazioni dirette e raggiungimento del consenso

(Articolo 10 – Obbligo di procedere a consultazioni dirette; articolo 11 – Procedura per raggiungere un consenso; articolo 12 – Cooperazione con Eurojust)

2.2.4.1. Procedura per le consultazioni dirette

La maggior parte degli Stati membri ha utilizzato una formulazione simile all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione quadro per recepire tale obbligo nel diritto o nelle misure nazionali (AT, BE, CZ, FI, HR, HU, NL, PL, RO, SI, SK). Tuttavia, alcuni Stati membri hanno inserito un procedimento o un orientamento aggiuntivo nell'ambito della procedura per le consultazioni dirette e il raggiungimento del consenso. Per esempio, la misura di NL suggerisce che i centri IRC possono fornire assistenza nel contatto tra Stati membri. Il recepimento di BE stabilisce che per l'applicazione del presente articolo "tutti i fattori pertinenti devono essere considerati con gli elementi effettivi e gli elementi di diritto".

Inoltre, nell'ambito della misura di BE, un pubblico ministero, in occasione di un'indagine "speculare" o congiunta, coopera con l'autorità pertinente in un altro Stato membro per i procedimenti penali e, per quanto possibile, stabilisce scadenze comuni per evitare qualsiasi conflitto di giurisdizione e garantire una maggiore efficienza nel procedimento penale, nel processo e nell'esecuzione della sentenza.

Tale recepimento, sebbene non sia una traduzione letterale del testo dell'articolo 10 della decisione quadro, rispecchia lo spirito della stessa. BE è andato oltre la decisione quadro imponendo agli Stati membri di avviare le consultazioni dirette quando una persona ricercata in forza di un mandato d'arresto europeo è perseguita in BE per lo stesso reato per il quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo¹⁴.

Il diritto di PL stabilisce che "*laddove gli interessi della giustizia lo esigano*", il giudice o il pubblico ministero consultano il tribunale competente o altro organismo dello Stato membro dell'UE in cui è stato avviato il procedimento penale relativo allo stesso fatto della stessa persona, e richiede di assumere o trasferire il procedimento penale.

Nell'ambito del diritto di CY gli inquirenti, laddove necessario, non esitano a chiedere assistenza alla direzione per la cooperazione dell'Unione europea e della polizia internazionale, che può chiedere all'ufficio legale assistenza e/o consulenza laddove richiesto.

Come conclusione preliminare pare che l'articolo 10, paragrafo 2, della decisione quadro – che contiene l'obbligo per gli Stati membri di mantenersi informati su qualsiasi misura procedurale importante assunta nel processo – sia stato direttamente recepito nelle leggi o misure nazionali da AT, BE, CZ, HR, HU, FI, NL, PL, RO, SI, SK¹⁵.

¹⁴

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:it:HTML>

¹⁵

Per esempio, il diritto di PL prevede che siano messe a disposizione le informazioni in merito alla procedura relativa alle misure preventive, e altre informazioni su richiesta dell'organismo competente. La misura di NL aggiunge che il pubblico ministero è inoltre invitato a raggiungere un accordo con l'autorità competente sul modo in cui le informazioni scambiate debbano essere registrate e utilizzate nel procedimento penale. Il diritto di HU stabilisce che all'inizio delle consultazioni, la procura

I seguenti Stati membri hanno fatto riferimento all'utilizzo di una "clausola della sicurezza nazionale"¹⁶ nell'obbligo di rispondere alle richieste di altre autorità competenti: AT, BE, CZ, FI, HR, HU, NL, PL, RO, SI e SK.

Alcuni Stati membri hanno sottolineato che la propria procura nazionale non è obbligata a ritirare o avviare un procedimento nell'ambito di tali consultazioni. Se non si può raggiungere un accordo sulla concentrazione del procedimento in uno Stato membro, anche in seguito alla mediazione di Eurojust, il pubblico ministero può condurre il procedimento penale per qualsiasi reato all'interno della propria giurisdizione (BE, NL). SI ha aggiunto che le consultazioni dirette non recano pregiudizio all'introduzione o allo svolgimento di un procedimento penale anteriore al processo.

2.2.4.2. Esito delle consultazioni dirette e raggiungimento del consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11

Gli Stati membri hanno fatto riferimento ai seguenti scenari come possibili esiti della consultazione diretta per determinare il luogo ottimale per il procedimento e/o processo.

- Concentrazione/trasferimento delle indagini o del procedimento al fine di garantire l'azione giudiziaria contro l'imputato in uno Stato membro (AT, BE, HR, HU, FI, RO, SI e NL). In PL la presa in consegna o il trasferimento del procedimento penale si effettua solo "*laddove gli interessi della giustizia lo esigano*";
- svolgimento del procedimento penale in una maniera altrimenti adeguata (FI);
- l'indagine è interrotta (NL, HR). HR ha precisato che "quando il procedimento penale nell'altro Stato membro si sia concluso con una decisione che ha forza di res judicata, la Procura di Stato ferma il procedimento penale o scagiona dalle accuse e ne informa il giudice";
- indagini parallele svolte in entrambi gli Stati membri in stretta collaborazione e contatto tra loro (BE, NL);
- creazione di una squadra investigativa comune (BE, NL).

SI ha elaborato in dettaglio quali circostanze debbano essere prese in considerazione durante le consultazioni dirette per raggiungere un consenso: "devono essere esaminati tutti i fatti e gli elementi probatori connessi al caso e tutte le circostanze pertinenti per raggiungere il consenso". Nel contempo, è importante in particolare "prendere in considerazione gli interessi del procedimento penale, l'analisi costi-efficacia del procedimento, la disponibilità degli elementi probatori, la protezione della vita familiare e anche i costi del procedimento penale prima del processo o del

¹⁶

sospende l'indagine o il tribunale sospende il procedimento, a seconda dei casi. Il procuratore generale informa l'autorità competente nell'altro Stato membro circa la sospensione del procedimento penale. Laddove informazioni specifiche richieste dovessero ledere gli interessi essenziali della sicurezza nazionale o compromettere la pubblica sicurezza, l'autorità competente non è tenuta a fornirle nella fattispecie.

procedimento penale svolto fino a quel momento o da svolgersi, ma non la durata della sanzione prescritta"¹⁷.

3. CONCLUSIONE

- La decisione quadro è un primo passo sostanziale per evitare le violazioni del principio "ne bis in idem" nel corso di un procedimento penale ed evitare il rischio di un inadeguato esercizio della giurisdizione da parte degli Stati membri. Il grado di attuazione della decisione quadro varia significativamente. Pur riconoscendo gli sforzi dei 15 Stati membri che a oggi hanno recepito la decisione quadro, il livello di attuazione di questo importante strumento legislativo è tutt'altro che soddisfacente poiché altri 13 Stati membri non l'hanno ancora recepita.
- Il recepimento parziale e incompleto della decisione quadro ostacola l'efficace funzionamento dello spazio europeo di giustizia. Esso può inoltre minare le aspettative legittime dei cittadini dell'UE in determinati casi. Le disposizioni di recepimento nazionali notificate da 12 Stati membri sembrano essere generalmente soddisfacenti, in particolare per quanto riguarda i temi più importanti quali il meccanismo di scambio d'informazioni e la procedura delle consultazioni (AT, BE, CY, CZ, FI, HR, HU, NL, PL, RO, SI, SK).
- Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire dati statistici esatti per quanto riguarda i rinvii dei casi, il che consentirebbe una valutazione dell'efficace applicazione della decisione quadro nella pratica.
- Infine, l'attuazione tardiva è deprecabile in quanto la decisione quadro è suscettibile di aumentare l'amministrazione efficiente della giustizia penale nei casi transfrontalieri risparmiando in termini di tempo e risorse umane e finanziarie delle autorità competenti nell'ambito del procedimento penale.
- È della massima importanza che tutti gli Stati membri tengano in considerazione la presente relazione e forniscano alla Commissione tutte le ulteriori informazioni pertinenti per assolvere gli obblighi che derivano loro dal trattato. Inoltre, la Commissione incoraggia gli Stati membri che hanno segnalato l'avvio dei lavori preparatori della pertinente legislazione nazionale ad adottare e comunicare quanto prima le rispettive misure. La Commissione esorta tutti gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso ad adottare rapidamente le misure per recepire il più possibile le decisioni quadro e invita gli Stati membri che le hanno recepite in maniera non corretta a rivedere la legislazione attuativa per allinearla alle disposizioni delle decisioni quadro.

¹⁷

In HU, in occasione delle consultazioni, le parti prendono in considerazione tutti gli aspetti significativi, al fine di decidere quale Stato membro debba avviare il procedimento penale. Tali aspetti significativi possono includere in particolare la fase che è stata raggiunta nel procedimento penale, in quale Stato membro vi sono maggiori elementi probatori disponibili, se il procedimento penale in corso nei vari Stati membri è connesso ad altri procedimenti penali nello stesso Stato, il luogo dove l'imputato è detenuto o la nazionalità dell'imputato.